



CLAUSOLE - TIPO

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE

Clausola compromissoria -.tipo (1)

Qualsivoglia controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio della Basilicata, da n.(2) arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i deciderà secondo (3) ; la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

- (1) La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie eventuali e future.
- (2) Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari.
- (3) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità.



CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO PER ARBITRATO RITUALE (valida per tutti i contratti tranne quelli societari)

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità alle norme del Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. della Basilicata, vigente al momento del deposito della domanda arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di accettare, da n. ___ arbitro/i nominato/i secondo le modalità contenute nel detto Regolamento. L'arbitro/gli arbitri deciderà/decideranno secondo equità/diritto nel rispetto delle norme degli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e di quelle contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. della Basilicata.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -TIPO PER CONTRATTI SOCIETARI (Ipotesi di Arbitro Unico)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata.

(Ipotesi di Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di n. (numero dispari) arbitri, tutti



nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata,

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale se non designato direttamente dal Consiglio Direttivo. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. L'arbitro o il collegio arbitrale, dovrà decidere entro il termine stabilito dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale, o dell'arbitro, vincoleranno le parti. L'arbitro, o il collegio arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro, o del collegio arbitrale, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; quelle del codice di procedura civile e le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Basilicata.



COMPROMESSO ARBITRALE (1)

I sottoscritti (2)

Convengono

Di deferire tale controversia alla decisione di n. arbitro/i da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio della Basilicata che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

L'arbitro/i procederà secondo (4).....
.....in via (5) .

- (1) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta fra le parti ed in assenza di una preventiva clausola arbitrale.
- (2) Indicazione del nome e della residenza (o se società) della sede delle parti.
- (3) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.
- (4) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro/i avvenga secondo diritto o secondo equità
- (5) Le parti devono decidere se optare per l'arbitrato rituale o per quello irrituale.